



# Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato

## A.C. 2508

Dossier n° 297 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
28 luglio 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C.                    | 2508                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Titolo:                 | Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato |
| Iniziativa:             | Parlamentare                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Iter al Senato:         | No                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numero di articoli:     | 6                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commissioni competenti: | VII Cultura, XI Lavoro                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sede:                   | referente                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stato dell'iter:        | In corso di esame in Commissione                                                                                                                                                                                                                               |

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2508](#) reca l'**istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile**, al fine di promuovere l'inclusione sociale, formativa e lavorativa dei giovani che non frequentano la scuola né svolgono attività lavorative, di tirocinio o di apprendistato. Tale provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite VII e XI il 21 luglio 2025, le quali ne hanno avviato l'esame in sede referente il 31 luglio 2025.

Il testo della proposta di legge in esame, quale risultante dalle **modifiche approvate in sede referente**, si compone di **6 articoli**.

L'**articolo 1, modificato in sede referente**, individua la **Giornata nazionale per il contrasto dell'inattività giovanile**, ossia il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, nel **9 luglio di ogni anno**, indicando le finalità e i principi ispiratori dell'iniziativa. Esso, quindi, prevede la possibilità di **promuovere attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione e a rischio di esclusione sociale e a coloro che non studiano né svolgono attività lavorativa, di tirocinio o di apprendistato**, precisando, infine, che la Giornata non rileva come festività pubblica ai sensi della legge n. 260 del 2014.

L'**articolo 2, modificato in sede referente**, riguarda la **promozione ministeriale di campagne di comunicazione e di progetti sociali** volti a: contrastare l'inattività dei giovani che non studiano né svolgono attività lavorativa, di tirocinio o di apprendistato; contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico e universitario; rafforzare il raccordo tra percorsi di formazione e il mercato del lavoro; valorizzare la partecipazione sociale giovanile anche attraverso il volontariato, la cittadinanza attiva e l'imprenditorialità sociale; diffondere tra i giovani la conoscenza dei diritti dei lavoratori ai fini della loro emancipazione sociale e della realizzazione della loro persona; promuovere, nell'ambito dei programmi e dei bandi finanziati con risorse nazionali o dell'Unione europea, criteri di premialità e di priorità a favore dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione, nel rispetto dei principi di riconoscimento del merito e di efficacia e sostenibilità degli interventi; contrastare la povertà minorile in riferimento a coloro che vivono in nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta o relativa. Si contempla, inoltre, il coinvolgimento in tale ambito di altri soggetti pubblici e privati.

L'**articolo 2-bis, introdotto in sede referente**, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, promuova l'**integrazione dei sistemi informativi esistenti** al fine di ridurre la frammentazione informativa, favorire la piena conoscenza da parte dei giovani delle opportunità di formazione, lavoro e autoimpiego e di rafforzare la responsabilizzazione individuale dei giovani nei percorsi di crescita personale e professionale.

L'**articolo 3, modificato in sede referente**, prevede la **promozione di attività di orientamento e formazione** in occasione di tale giornata. In particolare, attività didattiche, laboratori tematici e percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche in collaborazione con le istituzioni territoriali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'**articolo 3-bis, inserito in sede referente**, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di presentare annualmente alle Camere una **relazione sull'efficacia delle misure a favore dei giovani**, con particolare riferimento ai giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, in cui si evidenziano i risultati conseguiti in termini di formazione e di inserimento lavorativo, l'impatto delle misure a favore dei giovani sul tessuto produttivo e le eventuali proposte di razionalizzazione e di miglioramento degli interventi.

L'**articolo 4**, infine, reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

## Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento in esame è corredato della relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'istituzione di una nuova giornata nazionale, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nell'ambito della materia "**ordinamento civile**", che l'articolo 117, secondo comma, lettera /), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva statale.

Con riguardo alle iniziative finalizzate alla promozione delle attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo dei giovani vulnerabili e inattivi, delle campagne di comunicazione e dei progetti sociali finalizzati al contrasto dell'inattività giovanile, della dispersione scolastica e alla sensibilizzazione dei giovani sulla partecipazione sociale giovanile e sulla conoscenza dei diritti dei lavoratori, nonché alla promozione delle attività didattiche, dei laboratori tematici e dei percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, assume rilievo la materia di competenza legislativa concorrente "**valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali**", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, in merito alla facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere le predette attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo, può assumere rilievo, altresì, la materia "**istruzione**", anch'essa riconducibile alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni". Peraltro, relativamente alla materia "istruzione", si segnala che le suddette iniziative volte alla promozione delle attività di informazione, orientamento, formazione e coinvolgimento attivo, le quali possono essere promosse anche dalle regioni, dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche e universitarie in occasione della Giornata nazionale per il contrasto all'inattività giovanile, non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riferimento alla promozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti al fine, tra l'altro, di favorire la piena conoscenza da parte dei giovani delle opportunità di formazione, lavoro e autoimpiego (articolo 2-bis), il provvedimento in esame appare riconducibile anche alla materia "**coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e a quella della **formazione professionale**, ascrivita alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Sul punto, si ricorda che in tema di istruzione e formazione professionale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2005, ha chiarito, in linea generale, che "la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite

sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi", mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.

Ciò premesso, stante il concorso tra una materia di competenza esclusiva statale (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale) e una materia di competenza residuale regionale (formazione professionale), la disposizione di cui all'articolo 2-bis appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa statale. *Si valuti, pertanto, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:* in particolare, all'articolo 2-bis, potrebbe prevedersi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'attività di promozione dell'integrazione dei sistemi informativi esistenti, acquisisca il **parere della Conferenza Stato-regioni**.

Si fa presente che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

|         |                                            |                                        |                  |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Cost297 | Servizio Studi<br>Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | ✕ CD_istituzioni |
|         | Servizio Studi<br>Dipartimento Cultura     | st_cultura@camera.it - 066760-3255     | ✕ CD_cultura     |
|         | Servizio Studi<br>Dipartimento Lavoro      | st_lavoro@camera.it - 066760-4884      | ✕ CD_lavoro      |

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.